frazionare il fabbricato esistente. L'incremento di cui sopra **non è consentito** se i fabbricati sono destinati ad attività incompatibili con le zone "E" cosi come definite nel presente articolo. [16]

D) Al fine di promuovere lo sviluppo e la cultura del territorio rurale e montano è consentito intervenire sul patrimonio edilizio in zona "E2 ed E3" del territorio comunale per **realizzare nuove strutture** o potenziare strutture esistenti che abbiano finalità promozionali e ricettive. Ovvero attività ricettive rurali extra-alberghiere, (Art.IV.2. 7.2), attività turistiche e sedi culturali, ed espositive conformi alle modalità tecniche e prestazionali previste dalla legislazione di settore.
La realizzazione di interventi con queste finalità potranno essere promosse attraverso "schede di Attuazione" presentate da parte di soggetti privati o pubblici proponenti e sottoposte all'UTC.
Se valutati positivamente gli interventi verranno sottoposti ed approvati dal Consiglio Comunale e si attuano per intervento diretto.
I parametri e le modalità di riferimento saranno quelli del presente articolo.

(c3) La conversione d'uso potrà avvenire previa stipula di una convenzione con il Comune che fissi:
- tempi di realizzazione che non possono superare i tre anni e comunque dalla data di agibilità l'immobile verrà mantenuto con la destinazione d'uso prevista per almeno 15 anni;
- l'impegno da parte del richiedente a non trasferire il bene per almeno 15 anni
- i modi di realizzazione delle opere da eseguire con appropriate metodologie di recupero degli edifici, il ripristino di adeguate entità e qualità arboree nel fondo quali filari, siepi, ecc., la pratica di colture compatibili sotto il profilo chimico e dei risvolti paesaggistici;

(c4) Le superfici a parcheggio minime faranno riferimento a quanto previsto per gli usi relativi. La destinazione, d'uso delI' immobile e delle sue pertinenze viene trascritta sul Pubblico Registro Immobiliare unitamente agli atti di autorizzazione o concessione di cui ai commi precedenti, a cura del Comune ed a spese dell'interessato.

(c5) Per le abitazioni rurali e civili esistenti alla data di adozione del PRG ricadenti in fascia di rispetto stradale e/o autostradale sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 30 della L.R.18/83 e un ampliamento sul retro in misura non superiore al 10% del volume esistente.

(c6) Sono esclusi dai presenti benefici eventuali manufatti costituiti da strutture in precario o realizzati sulla base di autorizzazioni temporanee.

16 In questi casi sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e di sistemazione dell'area di pertinenza, sono altresì ammessi interventi di ristrutturazione edilizia solo se finalizzati all'inserimento di usi compatibili con la zona "E".